



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE,

CONTRIBUTI, SUSSIDI A FAVORE DI ENTI

(REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE c.c. N. 43 IN DATA 01.06.2006)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell' art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore di enti pubblici e privati.

Art. 2 - Finalità

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la crescita civile e culturale della comunità locale, in conformità con le finalità dello statuto comunale mediante interventi diversi, favorisce lo sviluppo e la promozione delle seguenti attività finalizzate:

- a) alla diffusione della pratica sportiva e ricreativa del tempo libero;
- b) alla tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- c) alla fruizione collettiva e alla partecipazione diffusa nel campo della cultura, dello spettacolo, delle attività educative e del volontariato;
- d) allo sviluppo economico e del turismo;
- e) alla tutela dei valori ambientali;
- t) allo sviluppo dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
- g) alla promozione delle pari opportunità.

I

Art. 3 - Destinatari

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associative, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc., a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, sportivo, ecc., sempre che gli stessi operino nel territorio comunale o a beneficio degli abitanti.

Art. 4 - Tipologia degli interventi

Gli interventi in questi campi si distinguono in:

- a. Sovvenzioni
- b. Contributi
- c. Ausili Finanziari
- d. Vantaggi economici
- e. Patrocini

Art. 5 - Sovvenzioni

Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da attività che, rientranti nelle finalità proprie dell'ente Comune, sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative, Comitati, Gruppi o Parrocchie.

In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con il Comune nei termini regolamentati nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, Comitati, Gruppi o Parrocchie, o con apposta convenzione.

Art. 6 - Contributi

Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale, in grande o piccola entità, a favore di iniziative per le quali sopporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Art. 7 - Ausili finanziari

Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Art. 8 - Vantaggi economici

Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

Art. 9 - Patrocinio

Il patrocinio è il riconoscimento dell'Ente della rilevanza sociale, morale, culturale, educativa, ambientale ed economica di iniziative proposte da soggetti pubblici e privati.

Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nelle finalità, contenuti e modalità di svolgimento.

Il patrocinio non comporta contributi finanziari.

Il diniego del patrocinio deve essere motivato e comunicato.

La concessione del patrocinio deve risultare dal materiale di pubblicità della manifestazione stessa.

Art. 10 - Requisiti di accesso

Le domande e le proposte per sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici, redatte in duplice

copia, di cui una in bologna, sono dirette al Sindaco del Comune e devono contenere:

- le generalità e la qualità del richiedente.
- la firma del richiedente.
- l'indicazione del numero di codice fiscale e/o partita IV A, nonché il Comune di domicilio fiscale.

- motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede la sovvenzione o il contributo.
- l'indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo intervento finanziario di cui il soggetto/ente ha beneficiato.

La domanda, inoltre, deve essere documentata e corredata da:

- a) da una relazione illustrativa dell'attività programmata o delle iniziative che si intendono realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- c) dall'atto costitutivo (recante gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate), statuto, atto di vigenza o altro documento, nel caso trattasi di associazioni, enti pubblici o privati, cooperative, gruppi sportivi, ecc ..
- d) da apposita dichiarazione di impegno a presentare dopo l'eventuale concessione e prima dell'erogazione, relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata da documentazione attinente le spese effettivamente sostenute.

Art. 11 - Presentazione delle domande

Le domande di sovvenzione, contributi e ausili finanziari e vantaggi economici devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di godimento del sostegno; per richieste di modesta entità la domanda deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 12 - Criteri di valutazione, istruttoria delle domande e conclusione del procedimento

Nell'esame delle domande e proposte d'intervento si deve tenere conto dei seguenti criteri di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale, culturale, economica, ricreativa, sportiva e turistica;
- valorizzazione della realtà locale, dei beni culturali e ambientali;
- recupero della tradizione e innovazione.

La Giunta può ridefinire e specificare annualmente i suddetti criteri indicando una griglia di pesi in base agli obiettivi programmatici stabiliti.

L'istruttoria delle domande spetta al dirigente della struttura competente in materia che può assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento. In ogni caso, il dirigente, direttamente o a mezzo di servizio postale, comunica al soggetto richiedente il responsabile del procedimento.

L'adozione dei provvedimenti di concessione o di diniego motivato compete ai dirigenti, sulla base della definizione annuale dei criteri da parte della Giunta.

Il provvedimento di concessione o di diniego motivato per le domande presentate entro il 31 dicembre deve essere adottato e comunicato entro il mese di marzo. Per le altre domande entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 13 - Modalità di erogazione dei benefici

I benefici in ordine alle domande e proposte presentate entro il 31 dicembre a valere per l'anno successivo, saranno erogati nella misura del 50% anticipatamente, mentre il restante 50% sarà erogato dopo la presentazione da parte dei beneficiari, dei consuntivi.

Gli altri benefici saranno erogati in un'unica soluzione dopo la presentazione dei consuntivi da parte dei beneficiari.

I consuntivi dovranno indicare nella parte entrata tutte le risorse finanziarie, ivi compresi benefici economici richiesti ed ottenuti da enti privati, e nella parte uscita tutte le spese sostenute.

Qualora trattasi di manifestazioni a pagamento dovranno essere indicati i relativi introiti.

Tutte le entrate e le spese dovranno essere ampiamente documentate con ricevute, fatture, ecc. fiscalmente

valide.

I consuntivi dovranno essere presentati in Comune entro 2 mesi dalla realizzazione delle attività e/o iniziative.

La mancata presentazione dei consuntivi entro il citato termine, se non motivata, può comportare il recupero delle somme anticipate a titolo di benefici e la decadenza dei contributi assegnati.

Art. 14 - Albo dei benefici ari

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 aprile 2000, n. 118, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è predisposto dal servizio di Ragioneria ed è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stato attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Il Servizio di ragioneria cura la tenuta dell' Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvedono ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

L'albo deve essere consultato da ogni singolo cittadino e il Comune ne assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità.

Art. 15 - Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione dei relativi dati all' Albo Pretorio del Comune, manifesti pubblici e sito web del Comune.

Art. 16 - Accertamenti d'ufficio

Il Responsabile del procedimento istruttorio è tenuto a informare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa e in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la Amministrazione Comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 18 - Abrogazioni

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti atti amministrativi incompatibili con lo stesso e in particolare viene revocato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27 marzo 1991 nel testo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27 ottobre 2000.